



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

D.L. 133/2026 / A.C. 3045

Dossier n° 301 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
9 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3045
D.L.	133/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
Numero di articoli:	7
Date:	
emanazione:	27 luglio 2026
presentazione:	27 luglio 2026
assegnazione:	27 luglio 2026
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge [A.C. 3045](#), recante la conversione del **decreto-legge n. 133 del 2026**, prevede **disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**. Il provvedimento è stato assegnato alla VI Commissione il 27 luglio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 29 luglio scorso.

Si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, si è proceduto a riversare nel testo del decreto-legge in esame - mediante modifiche all'articolo 1 e con i nuovi articoli 2-*bis* e 2-*ter* - il contenuto dei decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026, entrambi recanti disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, disponendone la contestuale abrogazione.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato in sede referente, prevede l'abrogazione dei decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi.

Il decreto-legge n. 133 del 2026, originariamente composto da 4 articoli, si compone ora, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, di **7 articoli**.

L'articolo 1, modificato in sede referente, dispone la **riduzione dal 30 luglio fino al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto al 5 settembre 2026** - così trasponendo nel decreto-legge in esame il contenuto dell'articolo 1, comma 1, dei decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026 - delle **aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti**.

Si evidenzia che per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio. Da ultimo il D.M. 4 settembre 2026 ha rideterminato dal 6 al 10 settembre l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento si determina una riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel di 8,45 centesimi al litro. Inoltre, sempre mediante una modifica introdotta in sede referente, viene confermata la **proroga fino al mese di agosto 2026** (misura prevista dal decreto-legge n. 139 del 2026) del **credito d'imposta** riconosciuto in favore delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, nonché delle imprese operanti nel settore

dell'**autotrasporto di persone** e delle imprese di **noleggio autobus con conducente** che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'**articolo 2** autorizza un **ulteriore finanziamento** oneroso **fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026** - l'ultimo autorizzato dal decreto-legge n. 63 del 2026 (articolo 1-*bis*) recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali - in favore di **Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in amministrazione straordinaria**, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è **restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria** o, se più breve, **entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali**.

In **sede referente** sono stati inseriti i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*:

Il **comma 2-bis**, novellando l'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), sottopone ad **autorizzazione integrata ambientale in sede statale (AIA)** i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al medesimo decreto legislativo (recante le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale) e gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale. Il **comma 2-ter**, intervenendo sull'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), dispone che gli organi commissariali del **Gruppo ILVA S.p.A.** e del **Gruppo Acciaierie d'Italia S.p.A.** (entrambi in amministrazione straordinaria) provvedono alla restituzione di finanziamenti pubblici in **prededuzione con un grado di priorità rafforzato**, in deroga all'ordine di soddisfacimento dei crediti prededucibili stabilito, in via generale, dall'articolo 222 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e specifica, conseguentemente, che l'esonero di responsabilità - ivi compresa quella civile - di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 opera in relazione alle condotte poste in essere, in esecuzione della predetta attività, dagli organi commissariali del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d'Italia, entrambi in amministrazione straordinaria, e dai soggetti da essi funzionalmente delegati.

Gli **articoli 2-bis** e **2-ter** sono stati introdotti in sede referente, riproducendo il contenuto degli articoli 2 e 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026, i quali vengono abrogati, facendone salvi gli effetti, dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge di conversione del presente decreto-legge.

In particolare, l'**articolo 2-bis** introduce l'obbligo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di **versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili** deliberati, nell'esercizio precedente a quello di corresponsione, dalle società residenti capogruppo di **grandi gruppi energetici** che svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica. Per individuare i soggetti obbligati, si considerano – quale requisito dimensionale – i ricavi (complessivi superiori a 20 miliardi di euro) riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato dell'ultimo esercizio. A fronte del versamento anticipato, viene riconosciuto, per pari importo, un **credito d'imposta** da utilizzare, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, a scomputo dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute. Laddove le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente) ovvero rimborsabile su richiesta. Invece, qualora le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le modalità ordinarie.

L'**articolo 2-ter** reca **disposizioni di carattere fiscale**, stabilendo che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come **spese di rappresentanza** (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce, inoltre, che non sono deducibili, ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) e dell'IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti solari). Le relative entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del MEF, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

L'**articolo 3** reca le **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 3-bis**, introdotto in sede referente, circoscrive l'efficacia degli articoli 2-bis, commi da 1 a 10-ter, e 2-ter, comma 2, fino al 1° gennaio 2027, termine a decorrere dal quale si applicano i nuovi testi unici in materia, rispettivamente, di versamenti e di riscossione e di imposte sui redditi, di cui ai decreti legislativi n. 33 del 2025 e n. 117 del 2026.

L'**articolo 4** prevede l'**entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento è riconducibile, sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per **contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti, nonché di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA**.

Si segnala, inoltre, che il provvedimento attiene anche a ulteriori disposizioni, originariamente contenute nel decreto-legge n. 153 del 2026 in materia di spese di rappresentanza ai fini IRES e di divieto di deducibilità delle spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata, nonché le disposizioni concernenti l'autorizzazione integrata ambientale in sede statale (AIA) per determinate tipologie di progetti e per gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale. Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta una disposizione concernente l'autorizzazione integrata ambientale in sede statale (AIA) per determinate tipologie di progetti e per gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in esame è stato approvato l'**emendamento 1.24** che ha determinato la confluenza del contenuto dei decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026 nel decreto-legge n. 133 del 2026, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 1-bis) la loro abrogazione con salvezza degli effetti prodotti nel periodo di vigenza. In merito a tale confluenza, si ricorda che il **Comitato per la legislazione della Camera dei deputati** ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a **circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente** nel corso dell'esame parlamentare. Anche la **lettera del Presidente della Repubblica** ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del **23 luglio 2021** segnala che "la **confluenza** di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi **solo in casi eccezionali** e con modalità tali da **non pregiudicare l'esame parlamentare**". Sul punto si segnala, infine, l'**ordinanza n. 30 del 2024**, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito siffatta tecnica normativa "**tortuosa**" e "**frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge** che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge" (si veda, da ultimo, il [parere](#) reso dal Comitato in merito al disegno di legge C. 2962 di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026, il quale ha disposto l'abrogazione, con salvezza degli effetti medio tempore prodotti, del decreto-legge n. 89 del 2026).

Peraltro, nel far confluire, il contenuto del decreto-legge n. 153 nel provvedimento in esame, è stata mantenuta, all'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e comma 11, capoverso articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, del testo del decreto-legge in esame risultante dagli emendamenti approvati, l'espressione "anteriamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" per quanto concerne il termine di deliberazione della distribuzione degli utili cui fare riferimento per il versamento anticipato delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili medesimi. Si fa presente che però tale data di entrata in vigore non sarà più il 27 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026, ma la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato**", "**tutela della concorrenza**", "**ordinamento civile**" e "**tutela dell'ambiente**", attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione.

Cost301	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.